

COMUNE DI COGGIOLA

PROVINCIA DI BIELLA

**REGOLAMENTO DI POLIZIA
MORTUARIA**

Indice

CAPO I - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI	3
CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI	4
CAPO III - TRASPORTO DEI CADAVERI	5
CAPO IV - DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI	6
CAPO V - COSTRUZIONE DEI CIMITERI - PIANI CIMITERIALI - DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI	7
CAPO VI- OSSARIO COMUNE	8
CAPO VII - INUMAZIONE	9
CAPO VIII - TUMULAZIONE	10
CAPO IX - CREMAZIONE	11
CAPO X - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE	12
CAPO XI - SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI	13
CAPO XII - SOPPRESSIONE DEI CIMITERI - REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI - SEPOLCRI PRIVATI FUORI DEI CIMITERI	14
CAPO XIII - SORVEGLIANZA E POLIZIA DEI CIMITERI	15
CAPO XIV - PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO	16
CAPO XV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	17

PREMESSA.

Il presente regolamento in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del T.U. delle Leggi sanitarie e al D.P.R. 285/90 e s.m.i. ha per oggetto il complesso delle norme intese a prevenire i pericoli che alla salute pubblica potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare tutti i servizi di Polizia Mortuaria in ambito comunale.

CAPO I - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI. PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI.

ART 1

La denuncia della causa di morte, l'accertamento dei decessi e il periodo di osservazione dei cadaveri sono regolati dal D.P.R. 285/90 che si intende richiamato integralmente.

CAPO II – DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORIO

ART 2

Il Comune dispone presso il Cimitero del Capoluogo di un locale per l'assolvimento di tutte le funzioni obitoriali di cui al D.P.R. 285/90 e per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi incidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Durante il periodo di osservazione viene assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

CAPO III - TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 3

Il trasporto delle salme nel rispetto delle disposizioni del capo IV del D.P.R. 285/90 per quanto applicabile è:

- a) a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali
- b) a cura del Comune in caso di persone indigenti o in mancanza di parente alcuno.

La A.S.L. n. 11 esercita funzioni di vigilanza e di controllo sul trasporto dei cadaveri nel caso si ravvisi l'esistenza di un rischio sanitario.

I carri destinati al trasporto di cadaveri su strada verranno posti in servizio in assenza di dichiarazione di idoneità da parte dell'A.S.L. n. 11 e del previsto controllo annuale.

Lo spostamento dei feretri all'interno dello stesso Cimitero non configura "trasporto". In quest'ultimo caso lo spostamento è subordinato alla perfetta tenuta del feretro constatata sulla base di rilievi a vista e fatta dall'incaricato del servizio di custodia, in caso contrario il feretro deve essere sistemato in cassa metallica.

CAPO IV - DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI

ART. 4

Nel territorio del Comune di Coggiola vi sono due Cimiteri così denominati:

- capoluogo
- frazione Viera

In ciascun Cimitero sono sepolte di consuetudine le salme dei defunti della parrocchia rispettiva. Il Sindaco può autorizzare il seppellimento delle salme nell'uno e nell'altro indipendentemente dalla destinazione indicata precedentemente. La concessione è un diritto per le salme appartenenti a famiglie aventi in un Cimitero tombe di famiglia o loculi individuali.

ART. 5

Nei cimiteri comunali oltre alle fosse dei campi comuni di inumazione che vengono concesse gratuitamente, il comune concede a pagamento:

A) Loculi individuali temporanei quarantennali decorrenti dalla data di concessione, salvo impegni precedentemente assunti dall'amministrazione, sempre fermo restando il limite massimo di 99 anni. La concessione può essere prolungata a partire dal momento dell'occupazione, per quanti sono gli anni trascorsi dall'inizio della concessione stessa, previo pagamento di una quota commisurata ad 1/40 dell'importo pagato per ogni anno aggiunto, e per un massimo di anni quanti sono quelli trascorsi dal momento della concessione a quello dell'occupazione del loculo. La Concessione potrà essere rinnovata alla scadenza per altri venti anni pagando metà della tariffa di concessione in vigore all'atto del rinnovo.

B) Celle Ossarie per la raccolta di resti mortali individuali concesse per 40 anni decorrenti dalla data di concessione. Le tariffe per le concessioni attinenti ai punti A - B e quelle per le aree di cui al successivo art 26 saranno fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 6

Nei cimiteri vengono ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- A) I cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune qualunque ne fosse in vita la residenza.
- B) I cadaveri delle persone morte fuori dal comune, ma aventi in esso in vita la residenza.
- C) I cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso.

D) I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art 7 del D.P.R. 285/90.

E) I resti mortali delle persone sopra elencate.

F) I cadaveri di tutti coloro per i quali sia fatta la relativa richiesta con consenso del Sindaco. (esempio tomba di famiglia in altro cimitero).

ART . 7

1) La manutenzione l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco che si avvale per l'espletamento di tali servizi del personale comunale a ciò adibito.

ART. 8

1) Il custode del cimitero, per ogni cadavere ricevuto ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile, inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal sindaco in doppio esemplare:

a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome cognome, età luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile, l'anno il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento.

b) le generalità come sopra delle persone i cui cadaveri vengono tumulati con l'indicazione del sito dove sono stati deposti.

c) le generalità come sopra delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero secondo quanto risulta dall'autorizzazione del sindaco.

d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

ART. 9

1) I registri sopra indicati debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

2) Un'esemplare dei registri viene consegnato ad ogni fine anno all'archivio comunale, mantenendo l'altro presso il locale di servizio di ogni Cimitero.

CAPO V- COSTRUZIONE DEI CIMITERI. PIANI CIMITERIALI DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

ART 10

1) L'Ufficio Tecnico Comunale è dotato di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo anche le relative zone di rispetto cimiteriale.

2) La planimetria verrà aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

ART 11

1) I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal consiglio comunale.

2) All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie nel rispetto di quanto previsto al Capo X del D.P.R. 285/90 per quanto applicabile.

ART. 12

I Cimiteri del Capoluogo e della frazione Viera sono forniti di acqua potabile e recintati lungo tutto il perimetro da un muro di altezza adeguata ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 285/90. In entrambi vi è un locale che funge da camera mortuaria, provvista da arredi e idoneamente ventilato ed illuminato.

CAPO VI - OSSARIO COMUNE

ART . 13

Presso ogni Cimitero vi è un ossario comune destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 86 cs del D.P.R. 285/90 e che non vengano richieste dai famigliari per altra destinazione nel Cimitero.

CAPO VII - INUMAZIONE

ART . 14

I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzo delle fosse si fa iniziando dall'estremità di ciascun riquadro procedendo senza salti di continuità fila per fila.

Tra i campi comuni in ciascuno dei due Cimiteri uno è riservato all'inumazione dei fanciulli in età inferiore a 10 anni.

ART. 15

Per lo scavo delle fosse si osservano integralmente le disposizioni previste dagli artt. 72 e 11 del D.P.R. 285/90.

ART. 16

Sulle fosse dei capi comuni di inumazione si possono coltivare piante verdi e fiori in modo che il cespo ed i rami non abbiano ad ingombrare le altre fosse ed i passaggi tra fossa e fossa, ne superare l'altezza di un metro, si possono collocare lastroni di pietra e di marmo della dimensione massima di cm. 70 x 70 posti a non più di cm. 30 dal suolo e recanti iscrizioni, collocarvi lapidi o monumenti non superiori alla larghezza delle fosse ed all'altezza di mt. 1.60 dal suolo.

E' in facoltà del Comune ridurre a giusta misura o rimuovere le piante o le lapidi o le cordonature o i coprifossa o i monumenti eccedenti le dimensioni massime anzidette qualora gli interessati non vi provvedano o qualora i medesimi non ne curino la regolare manutenzione. Il Comune potrà rivalersi sui concessionari per il recupero delle spese sostenute. Alla scadenza del periodo di inumazione, il Comune procede alla rimozione dei monumenti, ornamenti e segni funerari posti sulle sepolture, previo pubblico avviso. I segni funerari predetti non ritirati dagli aventi diritto entro 90 gg. dalla data di esumazione cadono gratuitamente in proprietà del Comune.

CAPO VIII - TUMULAZIONE

ART. 17

I feretri destinati alla tumulazione sono posti in loculo o tumulo o nicchia separati rispondenti alle prescrizioni degli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/90. **La conformità del feretro ai sensi degli articoli 18, 25 e 30 del D.P.R. 285/90 viene autocertificata dalle ditte di onoranze funebri.**

In particolare è consentita come previsto dalla circolare 24.06.1993 n. 24 la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo sia o meno presente un feretro.

ART. 18

L'Amministrazione Comunale rimborserà ai concessionari dei loculi od ai loro aventi causa, che restituiscano al comune i loculi stessi senza che gli stessi siano stati utilizzati, la metà della somma pagata per i diritti di concessione, ove la concessione venga effettuata entro il termine di anni 10; restituirà un terzo della somma stessa se la restituzione avverrà tra 10 e 20 anni dalla data di concessione. Alla scadenza della concessione, se non viene esercitata la facoltà di rinnovo della stessa o, per qualsiasi ragione si proceda all'estumulazione prima della scadenza della concessione, il loculo torna automaticamente in disponibilità del comune, senza che nulla sia dovuto al Concessionario o ai suoi eredi.

Alla scadenza della concessione o dell'eventuale rinnovo, se le salme estumulate si trovano in stato di completa mineralizzazione, come previsto dall'art. 86 sc del D.P.R. 285/90, i resti mortali saranno posti nell'ossario comune se non richiesti dai famigliari per altra destinazione nel cimitero. Qualora lo stato di mineralizzazione non fosse completo ed i resti mortali non vengano richiesti dai familiari per altra destinazione o nel caso di assoluta mancanza di eredi, si provvederà all'inumazione degli stessi in campo comune ed alla segnalazione del sito con cippo di individuazione.

ART . 19

La concessione dei loculi comunali comprende:

- a) l'operazione di tumulazione del feretro e relativa chiusura ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art. 76 del D.P.R. 285/90.
- b) la fornitura della lastra di marmo esterna completa di borchie ed il suo collocamento.

La concessione delle cellette ossario e delle urne cinerarie comprende:

- a) l'operazione per il collocamento dei resti e la tumulazione.
- b) la fornitura della lastra di marmo esterna ed il suo collocamento con le eventuali borchie.

Rimangono a carico dei concessionari gli oneri per le iscrizioni sulle lapidi, la fornitura e l'apposizione di eventuali accessori ornamentali che dovranno essere eseguite secondo le dimensioni e le caratteristiche indicate nello schema disposto dall'Amministrazione. Nel caso di danni arrecati alle lapidi per la esecuzione dei suddetti lavori, il concessionario dovrà risarcire il comune delle spese per la sostituzione della lapide stessa. Il ritiro delle lapidi dovrà essere autorizzato dal comune su presentazione di apposita domanda sulla quale devono essere precisati gli estremi delle epigrafi e devono essere indicate le dimensioni e le sagome di ingombro degli accessori ornamentali (fotografie, lampade, portafiori, ecc.) che dovranno rispondere alle caratteristiche dello schema disposto dall'Amministrazione. La manutenzione delle lapidi, delle epigrafi, degli accessori, è a carico dei concessionari.

CAPO IX - CREMAZIONE

ART. 20

La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dal Sindaco ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. 285/90 previa verifica dell'esistenza di documento nel quale sia espressa la volontà della cremazione con

una delle modalità previste dalla circolare del Ministero della Sanità del 24.06.1993.

CAPO – X - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

ART. 21

Le esumazioni ordinarie si eseguono trascorso un decennio dalla inumazione e sono regolate dal Sindaco ai sensi degli artt. 82 e 11 del D.P.R. 285/90.

Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

ART. 22

Essendo i Cimiteri di Coggiola, montani, possono eseguirsi esumazioni straordinarie anche nei mesi estivi.

Le esumazioni straordinarie di cui all'articolo 83 e 84 del D.P.R. 285/90 saranno eseguite alla sola presenza dell'incaricato del servizio di custodia del Cimitero.

ART. 23

Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie sono raccolte e poste nell'ossario comune sempre che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per altra destinazione.

Le ossa vengono raccolte utilizzando idonee cassetine di zinco.

ART. 24

Le estumulazioni sono eseguite nella piena osservanza delle prescrizioni degli artt. 86 e 11 del D.P.R. 285/90 **senza chiedere preventivo parere sanitario.**

CAPO XI - SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

ART. 25

Il Comune di Coggiola concede ai privati e ad Enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture, a sistema di tumulazione individuale (cosiddette tombe di famiglia) nel rispetto e con l'osservanza delle prescrizioni di cui agli artt. 90 e 11 del D.P.R. 285/90 e del vigente regolamento edilizio

comunale.

In particolare sui singoli progetti deve essere acquisito il parere della Commissione Edilizia.

CAPO XII - SOPPRESSIONE DEI CIMITERI – REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI – SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAI CIMITERI.

ART. 26

Per tutto quanto riguarda la soppressione dei Cimiteri, i reparti speciali ex art. 100 del D.P.R. 285/90, e la costruzione di cappelle private al di fuori dal Comune ex art. 101 e 11 del D.P.R. 285/90, si intendono richiamate integralmente le norme degli artt. 96 e 11 del D.P.R. citato.

CAPO XII - SORVEGLIANZA E POLIZIA DEI CIMITERI

ART. 27

La polizia e sorveglianza sui cimiteri è riservata al Sindaco che si avvale del personale comunale a ciò adibito.

ART. 28

È proibito scalare il muro di cinta dei cimiteri, scavalcare i contorni dei tumuli e dei monumenti, arrampicarsi su di essi e sulle piante.

ART. 29

È vietato l'ingresso nei cimiteri ai ragazzi di età inferiore ai 14 anni non accompagnati da adulti, nonché alle persone che con il loro contegno giustifichino il timore di possibili disordini.

ART. 30

È proibito circolare nei cimiteri con biciclette, cani od altri animali anche condotti a mano, fumare nell'interno di essi, soffermarsi a questuare, a giocare, a conversare clamorosamente od in modo irriverente, a vendere oggetti, appendere o affiggere avvisi, offrire servizi e simili. È proibito guastare, lordare, deteriorare, od in qualunque modo danneggiare le sepolture, i tappeti verdi, i fiori, gli arbusti i monumenti, le decorazioni funebri esistenti nei cimiteri, nei quali è pure vietato, salvo casi di permessi speciali, depositare oggetti funebri e di qualunque altro genere.

ART. 31

Coloro che intendono eseguire lavori nei cimiteri non potranno incominciarli se non autorizzati

dall'autorità comunale; per semplici riparazioni e puliture di monumenti da eseguirsi sul luogo basterà la notifica al custode. Nei giorni festivi non sarà permesso lavoro alcuno, tranne quando ne fosse constatata l'urgenza. Rimane sempre vietata l'esecuzione di opere costruttive, anche per tombe individuali, in occasione di pubbliche onoranze nel giorno antecedente e seguente la solennità dei defunti, facendosi obbligo agli esecutori dei lavori di riordinare per tali occasioni i ponteggi, le armature, i materiali utilizzati e di sgombrare quelli di rifiuto.

ART. 32

Gli operai che lavorano nei cimiteri ed in generale tutte le persone che vi accedono per ragioni di servizio, devono astenersi dall'attaccare corde ai monumenti, ai cancelli, agli arbusti ecc., dall'appoggiarvi strumenti di lavoro ed utensili, dal deportare su di essi ed alle loro basi ed ai piedi degli arbusti, materiale da costruzione, terra ed oggetti di qualunque sorta. Tutti gli operai ed il personale dipendente da ditte appaltatrici incaricate di eseguire lavori nei cimiteri, devono attenersi alle prescrizioni del presente regolamento e devono sempre obbedire a tutte le disposizioni che venissero impartite dal personale dell'ufficio tecnico comunale.

ART. 33

Gli oggetti ornamentali sono affidati al sentimento ed alla pietà del pubblico per cui l'amministrazione comunale non risponde di eventuali rotture o mancanze.

ART. 34

I contravventori alle suaccennate disposizioni, e coloro che venissero sorpresi all'atto di tracciare segni o iscrizioni su lapidi o monumenti, saranno immediatamente espulsi dal cimitero e denunciati all'autorità Giudiziaria per l'opportuno procedimento, salva la responsabilità civile come per legge.

CAPO XIV - PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

ART. 35

Il custode dei cimiteri provvede in linea di massima e senza esclusioni di quanto loro possa essere ordinato per l'espletamento del servizio in generale a :

- all'apertura e chiusura dei cimiteri nelle ore stabilite;
- segnalare tutti i danni, le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
- curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;
- curare la nettezza dei viali, dei sentieri e degli spazi tra le tombe;
- curare la pulizia dei portici dei locali ed in generale di tutto il cimitero;
- provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei ceppi croci, ecc.;
- tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti ne permettere che avvenga il seppellimento senza che gli venga consegnato analogo permesso con i documenti prescritti a seconda dei casi;

- eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alle sepolture e/o tumulazione delle salme;
- **avvertire un medico appartenente al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della locale A.S.L. n. 11 per chiedere il parere preventivo in caso di esumazioni straordinarie se sono trascorsi meno di due anni dalla morte della persona.**

CAPO XV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 36

Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato la violazione delle disposizione del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della normativa vigente ed a sanzione disciplinare ai sensi del vigente regolamento di disciplina del Comune di Coggiola

ART. 37

Per quanto non previsto dal presente regolamento si intendono richiamate, per quanto applicabili, le leggi e i regolamenti vigenti in materia con particolare riferimento al D.P.R. 285/90 e ss.mm..